



COMUNE DI CURSI

c.a.p. 73020

PROVINCIA DI LECCE

COPIA VERBALE DI DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 8 del Reg.

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE PER L'ANNO DI IMPOSTA 2020.

Data 15/07/2020

L'anno 2020 il giorno 15 del mese di LUGLIO alle ore 19:00 in collegamento in videoconferenza, ai sensi del DL n.18/2020, attraverso il portale Zoom Meeting, alla 1^a convocazione, in seduta Straordinaria, notificata a ciascun Consigliere con avvisi scritti, si è riunito il Consiglio Comunale nelle persone dei Sigg. Consiglieri, presenti all'appello nominale:.

REGOLARITA' TECNICA
Parere: Favorevole
Data 03/07/2020
Il responsabile del servizio
F.to Dott. Benvenuto
BISCONTI

	Presente	Assente
1 MELCORE Antonio	Si	
2 MACRI' Antonio	Si	
3 SPECCHIA Giovanni Agostino	Si	
4 LANZILOTTO Daniele Rocco	Si	
5 SERGI Mariangela	Si	
6 EPIFANI Giovanni	Si	
7 TOMA Andrea	Si	
8 ALOISIO Francesca	Si	
9 MELE Massimo	Si	
10 CHILLA Luigi	Si	
11 DE GIORGI Giovanni	Si	
12 ROMANO Maurizio	Si	
13 DONNO Gianluca	Si	

REGOLARITA' CONTABILE
Parere: Favorevole
Data 03/07/2020
Il responsabile di ragioneria
F.to Dott. Benvenuto
BISCONTI

Presenti n. 13

Assenti n. 0

Poiché il numero dei presenti è sufficiente a rendere legale l'adunanza, assume la presidenza il LANZILOTTO Daniele Rocco nella sua qualità di PRESIDENTE DEL CONSIGLIO che, con la partecipazione al presente atto del IL SEGRETARIO GENERALE del Comune Dott. Paolo PALLARA

Dichiara aperta la seduta in forma pubblica invitando il Consiglio Comunale a discutere sull'oggetto sopraindicato

Assessori Esterni :

IACOVAZZI Maria Crescenza
BARONE Daniele
FRISULLO Ilaria

Presente

[X]
[X]
[X]

Assente

[]
[]
[]

CHILLA Emanuela

Relaziona il presidente del Consiglio, illustrando il punto e sottolineando che l'aliquota dell'Addizionale IRPEF, secondo quanto indicato dal responsabile finanziario, passerà dal 5 per mille al 7 per mille. Detto aumento garantirà un maggiore gettito, secondo quanto stimato, che potrà garantire le coperture in competenza, a fronte della recente richiesta di un'anticipazione di liquidità alla Cassa Depositi e Prestiti di circa 384.000 euro, e alla contestuale richiesta di una ulteriore anticipazione secondo le disposizioni del DL 34/20, che sarà restituita con relativo piano di ammortamento e durata di massimo 30 anni.

Pur giudicando dolorosa la scelta di rivedere al rialzo detta addizionale, il presidente confida comunque che la contestuale razionalizzazione delle spese per il personale e la relativa azione di recupero dei residui attivi, resa più efficace dal nuovo assetto dell'ufficio tributi, possa portare in un futuro prossimo ad una diminuzione del carico fiscale.

Interviene il consigliere CHILLA Luigi, il quale evidenzia questo forte aumento dell'addizionale IRPEF, previsto per il bilancio di quest'anno per fare fronte alla difficoltà di cassa del Comune, e non esclude un aumento pesante entro il 31 dicembre. Chiede quindi chiarimenti in ordine al recupero dei tributi.

Interviene il responsabile del Settore Economico-finanziario, dott. BISCONTI Benvenuto, presente in sala, il quale rammenta che vi è la presenza di un nuovo funzionario comunale, assunto ex art.110, appositamente preposto a tale attività, il dott. Angelo Melcore, anche lui presente in sala, che sta procedendo alle attività necessarie.

Interviene infine il consigliere DE GIORGI Giovanni, per chiedere altri chiarimenti, in particolare le ragioni per cui per far quadrare il bilancio ne debbano pagare le conseguenze i cittadini, essendo questo esito una conseguenza di una discutibile gestione da parte dell'Ente. Invita quindi i consiglieri presenti a essere consapevoli che si sta votando per un aumento della tassazione.

Il Sindaco aggiunge che, sebbene vi sia un aumento, l'aliquota che si sta applicando è comunque inferiore alla media delle aliquote che applicano gli altri comuni limitrofi, e anche la pressione tributaria complessiva risulta in linea con la maggioranza dei comuni del territorio.

Al termine, chiusa la discussione,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamato l'articolo 52, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il quale prevede che i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alle fattispecie imponibili, ai soggetti passivi e alle aliquote massime dell'imposta;

Visto il decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 relativo all'istituzione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, la quale si compone di:

- un'aliquota di compartecipazione, stabilita con decreto del Ministero delle Finanze entro il 15 dicembre di ogni anno ed uguale per tutti i comuni, rapportata agli oneri derivanti dalle funzioni trasferite ai comuni ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59 a cui corrisponde un'uguale diminuzione delle aliquote IRPEF di competenza dello Stato (art. 1, comma 2);
- un'aliquota "variabile", stabilita dal Comune nella misura massima di 0,8 punti percentuali (art. 1, comma 3);

Visto in particolare l'art. 1, commi 3 e 3-bis, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, come modificati dall'articolo 1, comma 142, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), i quali testualmente prevedono:

3. I comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione

dell'addizionale di cui al comma 2 con deliberazione da pubblicare nel sito individuato con decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico. La variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali. La deliberazione può essere adottata dai comuni anche in mancanza dei decreti di cui al comma 2.

3-bis. Con il medesimo regolamento di cui al comma 3 può essere stabilita una soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali.

Visto inoltre l'articolo 1, comma 11, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, il quale testualmente recita:

11. (...) Per assicurare la razionalità del sistema tributario nel suo complesso e la salvaguardia dei criteri di progressività cui il sistema medesimo è informato, i comuni possono stabilire aliquote dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche utilizzando esclusivamente gli stessi scaglioni di reddito stabiliti, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dalla legge statale, nel rispetto del principio di progressività. Resta fermo che la soglia di esenzione di cui al comma 3-bis dell'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, è stabilita unicamente in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali e deve essere intesa come limite di reddito al di sotto del quale l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche non è dovuta e, nel caso di superamento del suddetto limite, la stessa si applica al reddito complessivo

Richiamata la propria precedente deliberazione n. 09 del 29.03.2019, con la quale è stato approvato il Regolamento per l'applicazione dell'addizionale comunale all'IRPEF, il quale, con effetto dal 01.01.2019, è stato previsto un'aliquota unica in misura pari allo 0,5%;

Tenuto conto che il gettito previsto a titolo di addizionale comunale IRPEF sulla base del regolamento di cui sopra, ammonta a €. 145.000,00, determinato secondo quanto stabilito dai principi contabili (all. 4.2) introdotti con il D.Lgs. 118/2011;

Visto l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007) che fissa il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi di spettanza comunale entro la data fissata dalle norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Tale deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro la data citata, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Visti i D.M. Ministero dell'Interno, che hanno differito al 31 luglio 2020 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 e autorizza sino alla stessa data l'esercizio provvisorio;

Preso atto che l'art. 107, c. 2, D.L. 17 marzo 2020, n. 18, nel testo definitivo dopo la conversione in legge, dispone il differimento al 31 luglio 2020 del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2020-2022, in considerazione "della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia da

COVID-19 e della oggettiva necessità di alleggerire i carichi amministrativi di enti ed organismi pubblici anche mediante la dilazione degli adempimenti e delle scadenze”;

Visto il vigente disposto dell’art. 13, comma 15, del Decreto Legge n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla Legge 214/2011, a mente del quale “... *A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 ...*”;

Richiamata la deliberazione C.C. n. 09 del 29.03.2019 con la quale è stato approvato/confermato per l’anno 2019, il regolamento per l’applicazione dell’aliquota addizionale IRPEF;

Visto lo schema del bilancio di previsione finanziario in fase di predisposizione da parte della Giunta Comunale per il periodo 2020/2022 e preso atto delle difficoltà di cassa degli ultimi anni che impongono una forte politica di recupero dei crediti dell’ente garantendo, nel contempo, il massimo equilibrio possibile di natura economico-finanziaria;

Atteso che è assolutamente necessario almeno per il biennio 2020/2021 aumentare il gettito derivante da tale tributo di competenza comunale al fine di affrontare, insieme ad un drastico taglio delle spese, un programma reale e sostenibile di recupero della stabilità economico-finanziaria del bilancio comunale;

Ritenuto opportuno, nell’ambito della manovra di bilancio per il triennio 2020/2022, modificare l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF stabilendo un’aliquota unica in misura pari allo 0,7%;

Ritenuto di provvedere in merito;

Quantificato presuntivamente in € 200.000,00 il gettito dell’addizionale IRPEF derivante dall’applicazione dell’aliquota di cui sopra, determinato sulla base delle stime effettuate presso il Portale del Federalismo Fiscale e secondo quanto stabilito dai principi contabili (all. 4.2) introdotti con il d.lgs. 118/2011;

Acquisito agli atti il parere favorevole rilasciato dall’organo di revisione economico-finanziaria ai sensi dell’articolo 239 del d.Lgs. n. 267/2000;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

Visto lo Statuto Comunale;

Con voti favorevoli n.9 (gruppo di maggioranza), astenuti 0, contrari n.4 (gruppo di minoranza);

DELIBERA

1. di approvare, per le motivazioni esposte in premessa e ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e dell'articolo 1, comma 3, del d.Lgs. n. 360/1998, il seguente regolamento relativo all'applicazione dell'addizionale comunale all'IRPEF:

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF

Art. 1 - Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 52, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 nonché l'eventuale soglia di esenzione in funzione di specifici requisiti reddituali.

Art. 2 - Aliquota di variazione dell'addizionale comunale all'IRPEF.

1. In attuazione di quanto disposto dall'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 e dell'articolo 1, comma 11, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazione dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF è variata nella misura dello 0,7%.

Art. 3 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2020.

2. di quantificare presuntivamente in € 200.000,00 il gettito derivante dalla variazione dell'aliquota/delle aliquote dell'addizionale comunale all'IRPEF e dall'esenzione stabilite con il regolamento di cui al precedente punto 1, secondo quanto stabilito dai principi contabili (all. 4.2) introdotti con il d.lgs. 118/2011;

3. di inviare la presente deliberazione per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni.

Infine, il Consiglio Comunale, stante l'urgenza di provvedere, con voti: favorevoli n.9 (gruppo di maggioranza), astenuti 0, contrari n.4 (gruppo di minoranza);

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000.

Di quanto sopra indicato è stato redatto il presente verbale

IL PRESIDENTE
F.to LANZILOTTO Daniele Rocco

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott. Paolo PALLARA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio On-line del Comune di Corsi in data odierna per rimanervi per quindici giorni consecutivi.

Corsi, 24/07/2020

IL MESSO COMUNALE
F.to Dott. Paolo PALLARA

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2010, del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è rinvenibile per il periodo di pubblicazione sul sito web del comune di Corsi.

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Corsi, _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott. Benvenuto BISCONTI